



## **Rete Natura 2000**

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

# **IT1160020 – Bosco di Bagnasco Misure di conservazione sito-specifiche**

*(Approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016)*

*Testo coordinato*

*con la normativa di cui al Piano di Gestione approvato con D.G.R. n. 32-6662 del 23-3-2018*



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio  
Settore Biodiversità e Aree Naturali**

Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono state redatte in riferimento ai contenuti testuali e cartografici dello studio per il piano di gestione predisposto da IPLA Spa nel 2012 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

# INDICE

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

## TITOLO II

### MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1160020 BOSCO DI BAGNASCO

#### CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

#### Art. 2

*(Disposizioni generali)*

#### Art. 3

*(Norme per le Faggete eutrofiche (9130) e Faggete basifile mesoxerofile (9150))*

#### Art. 4

*(Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querce tiglieti (9180\*))*

#### Art. 5

*(Norme per i Castagneti (9260))*

#### Art. 6

*(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*))*

#### CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

#### Art. 7

*(Disposizioni generali)*

*(Obblighi generali per i piani di gestione)*

#### Art. 8

*(Norme per Praterie umide di bordo adalte erbe (6430))*

#### Art. 9

*(Norme per Formazioni igrofile di muschi calcaraizzanti (7220\*))*

#### CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

#### Art. 10

*(Disposizioni generali)*

#### Art. 11

*(Norme per praterie montane da fieno (6520))*

*TITOLO III*

*MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE*

*CAPO I – Specie animali*

*COLEOTTERI*

*Art. 12*

*(Presenza di *Cerambyx cerdo* e *Lucanus cervus*)*

*RETTILI*

*Art. 13*

*(Presenza di *Podarcis muralis* e *Hierophis viridiflavus*)*

*MAMMIFERI*

*Art. 14*

*(Presenza di *Muscardinus avellanarius*)*

*ALLEGATI*

*Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia degli habitat*

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1160020 Bosco di Bagnasco in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. 24-2976 del 29/02/2016 ed eventuali modifiche) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1160020 Bosco di Bagnasco e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1160020 Bosco di Bagnasco e nel seguente Titolo III *“Misure specifiche per specie o gruppi di specie”*, nonché nell'allegato A.*

## TITOLO II

### MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT1160020 BOSCO DI BAGNASCO

#### **CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali**

##### **Art. 2**

###### *(Disposizioni generali)*

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1160020 “Bosco di Bagnasco”, fino all’approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all’art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d’incidenza di cui all’art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato;
2. il Piano Forestale Aziendale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 1 e 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all’interno del Piano stesso;
3. è vietato qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l’esbosco, dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori.
4. è vietato realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per l’autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione d’incidenza, ai sensi dell’articolo 43 della l.r. 19/2009;
5. è assoggettata a procedura di valutazione d’incidenza l’apertura di nuove vie temporanee di esbosco per trattori qualora con sviluppo complessivo superiore a 50 m per ettaro di intervento. È in ogni caso obbligatorio, se tecnicamente realizzabile, il recupero di eventuali tracciati preesistenti.

##### **Art. 3**

###### *(Norme per le Faggete eutrofiche (9130) e Faggete basifile mesoxerofile (9150))*

1. È vietato:
  - a) prelevare portaseme di faggio, querce e di latifoglie mesofile nei tagli di avviamento a fustaia e nel governo misto; nelle fustaie è vietato prelevare individui adulti fruttificanti di querce e di latifoglie mesofile, qualora presenti con meno di 10 soggetti ad ettaro, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera j) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte;
  - b) è vietato qualunque intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l’esbosco, dal 1° maggio al 30 luglio;
  - c) asportare alberi morti (in piedi o a terra) con diametro superiore a 50 cm;
  - d) il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio;

2. È obbligatorio:

- a) sottoporre a procedura di valutazione d'incidenza tutti gli interventi che interessano superfici superiori a 2 ettari, anche se articolati su più lotti, fatto salvo gli interventi di conversione di cui alla lettera b);
- b) i cedui sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;
- c) per interventi nei cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia da attuarsi con il metodo del taglio di avviamento o, in popolamenti con idonea struttura anche attraverso un taglio a scelta colturale per gruppi, con prelievo non superiore al 40% della provvigione. *(lettera così modificata con DGR n. n. 32-6662 del 23-3-2018)*;
- d) per le fustaie, il trattamento a tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi fino a 1000 metri quadri, con periodo di curazione minimo di 10 anni e prelievo non superiore al 25 per cento della provvigione;
- e) per il governo misto, la superficie massima delle tagliate è pari a 5 ettari, il turno minimo è di 25 anni. Nel caso in cui la componente a ceduo abbia un'età superiore ai 30 anni, è obbligatoria la conversione a fustaia, con il rilascio del 60 per cento di copertura e prelievo non superiore al 40 per cento della provvigione;
- f) altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo se previste nel piano di gestione del sito;
- g) ai limiti superiori del bosco e per una profondità di 20 metri ai margini esterni del bosco deve essere mantenuta una fascia a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi;
- h) in presenza di tasso, agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione;
- i) contestualmente a interventi su superfici di proprietà o disponibilità pubblica, devono essere individuate "isole di senescenza" da rilasciare all'evoluzione naturale di superficie non inferiore all'ettaro; tali isole dovranno essere individuate in maniera uniforme sulla superficie di proprietà o disponibilità pubblica occupata dagli habitat di faggeta fino al raggiungimento di almeno il 10 per cento della loro superficie.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) avviamento a fustaia per evoluzione naturale nelle faggete mesoxerofile;
- b) rinfoltimento o impianto di tasso, agrifoglio e latifoglie mesofile nelle stazioni idonee per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in carenza di portaseme locali, con adeguate protezioni da ungulati ove necessario;

**Art. 4**

*(Norme per i Boschi di taglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querce tiglieti (9180\*))*

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 10 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per ciascuna delle specie caratteristiche;
- b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 2000 m<sup>2</sup>;
- c) ridurre la copertura forestale a meno del 50 per cento in corrispondenza di megaforbieti d'interesse conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati.

2. È obbligatorio:

- a) l'evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole;

- b) nei popolamenti instabili o soggetti a dissesto o in caso di documentate situazioni in cui sia necessario intervenire per garantire la sicurezza idraulica, sono ammessi interventi orientati a incrementarne la stabilità, anche in coerenza con quanto previsto dall'Art. 23, comma 1, lettera c) delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- c) i casi diversi da quelli di cui alla lettera b), sono assoggettati alla procedura di valutazione d'incidenza;
- d) in tutti gli interventi, conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, con particolare riferimento a olmo montano, acero riccio, tiglio a grandi foglie, tasso e agrifoglio, incluse le pioniere (ontano bianco) e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, rovere).

3. Quale buona pratica è da incentivare l'arricchimento della composizione con specie localmente rare o scomparse per pregressa gestione.

### **Art. 5**

*(Norme per i Castagneti (9260))*

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;
- b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.

2. È obbligatoria:

- a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
  - 1) turno minimo di 10 anni,
  - 2) non è fissato un turno massimo,
  - 3) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento,
  - 4) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento,
  - 5) le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
- b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) allungamento del turno del ceduo almeno a 30 anni;
- b) conversione a fustaia con taglio di avviamento e gestione con tagli a scelta colturale per gruppi di estensione massima di 2000 metri quadri e prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione;
- c) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto;
- d) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;

- e) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi e inclusa la robinia;
- f) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.

### **Art. 6**

*(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*))*

#### 1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
- g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;

#### 2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 50 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- abis) in caso di comprovata senescenza generalizzata, sono ammessi interventi diversi da quelli di cui alla lettera b) da concordarsi con il soggetto gestore. *(lettera inserita con DGR n. n. 32-6662 del 23-3-2018)*;;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
  1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
  2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 40 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni. *(paragrafo così modificato con DGR n. n. 32-6662 del 23-3-2018)*;;

3. le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri;
4. è obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm, oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- b) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- c) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- d) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- e) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

## **CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere**

### **Art. 7**

#### *(Disposizioni generali)*

Per l'immissione di qualsiasi specie di fauna ittica, nelle more dell'approvazione delle "Istruzioni Operative di Dettaglio", previste dal Piano Ittico Regionale (PIR) approvato con D.C.R. n. 101-33331 del 29 settembre 2015, si richiamano i disposti delle Misure di Conservazione per la tutela delle Rete Natura 2000 del Piemonte, art.3, comma 1, lettere p) e q) e gli elenchi delle tabelle del PIR (7, 9 e 10) riguardanti lo stato delle specie in Piemonte, le specie utilizzabili per le immissioni in funzione delle sub-aree e delle tipologie ambientali e le specie costituenti le comunità ittiche "potenziali" come da PIR. In ogni caso i progetti di immissione o ripopolamento devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni, la coerenza con le vigenti disposizioni in merito (si veda PIR e MdC Generali) e la compatibilità rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi ed invertebrati acquatici). L'ittiofauna utilizzata per tali interventi deve provenire da incubatoi che possano certificarne la specie-specifica come autoctona. *(articolo così sostituito con DGR n. n. 32-6662 del 23-3-2018);*

### **Art. 8**

*(Norme per Praterie umide di bordo ad alte erbe (6430))*

1. È vietato:

- a) effettuare interventi sulla vegetazione o sui suoli; sono fatti salvi eventuali programmi di gestione attiva volti alla conservazione dell'habitat.

2. È obbligatorio:

- a) in presenza di specie erbacee e legnose esotiche invasive effettuare interventi volti al loro contenimento.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) mantenere o ricreare ecotoni tra ambienti boschivi, agricoli o prativi e ambienti umidi, igrofilo, margini di ruscelli o impluvi umidi;
- b) effettuare monitoraggi periodici dello stato di conservazione dei megaforbieti e monitoraggi specifici riguardo la presenza di *Atropa belladonna*, *Doronicum pardalianches*, *Lunaria rediviva*.

### **Art. 9**

*(Norme per Formazioni igrofile di muschi calcarizzanti (7220\*))*

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea, pascolamento e sfalcio; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal Soggetto Gestore;
- b) modificare il regime della falda superficiale.

2. È obbligatorio:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
  - a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
  - in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
  - utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine.

## **CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli**

**Art. 10**  
*(Disposizioni generali)*

Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

**Art. 11**  
*(Norme per praterie montane da fieno (6520))*

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluso il transito e/o lo stazionamento di mezzi motorizzati, fatti salvi i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa.
- b) Si consiglia di effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato o guidato, con carico equilibrato con l'offerta.

*TITOLO III*  
*MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE*

**CAPO I – Specie animali**

*COLEOTTERI*

**Art. 12**

*(Presenza di *Cerambyx cerdo* e *Lucanus cervus*)*

1. È vietato:

- a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.

2. È obbligatorio:

- a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperenti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco; mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali “alberi per la biodiversità” e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) gestione forestale che permetta la presenza costante di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
- c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

*RETTILI*

**Art. 13**

*(Presenza di *Podarcis muralis* e *Hierophis viridiflavus*)*

Valgono le norme per gli ambienti agricoli indicate al Capo V delle *Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

*MAMMIFERI*

**Art. 14**

*(Presenza di *Muscardinus avellanarius*)*

1. È vietato:

- a) ~~1-~~ *(rettifica di mero errore materiale)* riduzione della superficie dell'habitat forestale dove le popolazioni residue nei boschi più piccoli ed isolati presentano il maggiore livello di rischio di estinzione locale;

- b) ~~2.)~~ (*rettifica di mero errore materiale*) distruzione del reticolo di siepi e delle connessioni tra siepi e boschi.

2. È obbligatorio:

- a) gestione conservativa della vegetazione ecotonale ai margini di prati da sfalcio e/o coltivi;
- b) conservazione di alberi maturi e/o con cavità;
- c) negli interventi selvicolturali, in caso di limitata copertura arbustiva, è fatto obbligo di rilascio di tutti gli arbusti autoctoni presenti.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riduzione della frammentazione e del progressivo degrado delle siepi mature e dei boschi di caducifoglie;

## ALLEGATI

### *Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia degli habitat*

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1160020 Bosco di Bagnasco, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente, alle principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito e alla cartografia degli habitat.

**Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1160020 Bosco di Bagnasco**

<b>Macro-tipologie regionali</b>	<b>Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)</b>	<b>Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)</b>	<b>Codici All. I Direttiva Habitat</b>
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambienti forestali alpini</li> <li>- Ambienti forestali delle montagne mediterranee</li> <li>- Ambienti misti mediterranei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie</li> <li>- Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio</li> <li>- Faggete e boschi misti mesofili</li> <li>- Castagneti</li> <li>- Querceti mesofili</li> <li>- Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni</li> <li>- Vegetazione ripariale arborea</li> <li>- Cespuglieti temperati</li> </ul>	9130, 9150, 9180*, 9260, 91EO
Ambienti agricoli	Ambienti agricoli	- Praterie	6520
Acque ferme	a) Zone umide	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sorgenti petrificanti</li> <li>- Megaforbieti</li> </ul>	7220*, 6430*

\* Habitat prioritario

**Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive**

<b>Gruppo</b>	<b>Cod.</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Motivo tutela</b>
<i>Invertebrati</i>			
	1083	<i>Lucanus cervus</i>	Specie elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
	1088	<i>Cerambyx cerdo</i>	Specie elencata nell'Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE
<i>Anfibi</i>			
		<i>Bufo bufo</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
<i>Rettili</i>			
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
	1284	<i>Hierophis viridiflavus</i>	
	??	<i>Lacerta bilineata</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE Specie inclusa da convenzioni internazionali
<i>Uccelli</i>			
	A080	<i>Circaetus gallicus</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
<i>Mammiferi</i>			
	1308	<i>Barbatella barbastellus</i>	Specie elencata nell'Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE
	1321	<i>Myotis emarginatus</i>	
	1303	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	
	1314	<i>Myotis daubentoni</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
	1322	<i>Myotis nattereri</i>	
	2016	<i>Pipistrellus kuhli</i>	
	1309	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	
	1326	<i>Plecotus auritus</i>	
	1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	